

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. il regolamento n. 12, Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- c. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- d. il D.D. n. 369 del 18/03/2014 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - U.O.D. 13 che regola i criteri e le procedure da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura di impianti già in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- e. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema che aggiorna le linee guida A.I.A.;
- f. la D.G.R. n. 386 del 20/07/2016 che modifica e integra la D.G.R. N. 81 DEL 09.03.2015;
- g. la O.P.C.M. n. 299 del 31/12/2009 con cui è stata rilasciata l'A.I.A. per lo S.T.I.R. di Caivano (NA).

PREMESSO

- a. che con O.P.C.M. n. 299 del 31/12/2009, che integralmente si richiama, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto S.T.I.R., sito in Caivano (NA) Zona Industriale Pascarola;
- b. che la gestione del suddetto impianto, inizialmente affidata alla Società Partenope Ambiente S.p.A.- giusto D.L. n. 195 del 30/12/2009 – è attualmente in capo alla A2A Ambiente S.p.A. (di seguito A2A) che ha incorporato la Partenope Ambiente S.p.A., subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e in tutti gli impegni e diritti riconducibili alla suddetta società;
- c. che la A2A ha stipulato con la Banca Popolare di Milano fideiussione n. 150185021 con efficacia fino al 31/12/2020 e successivo tacito rinnovo di anno in anno, per l'importo di euro 1.343.520, a favore della Giunta Regionale della Campania a copertura delle spese per eventuali operazioni di recupero e smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica e il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa;
- d. che la A2A ha presentato istanza di modifica non sostanziale soggetta a sola comunicazione, per l'impianto di cui sopra, acquisita agli atti con prot. n. 510364 del 25/07/2017;

RILEVATO che la richiesta di modifica da ultimo citata si riferisce a:

- riorganizzazione delle aree funzionali dell'impianto prevedendo, in particolare, la possibilità di stoccare l'FST confezionata in balle nella sezione dell'ex raffinazione e nella sezione dell'MVA, mantenendo tuttavia invariati i quantitativi prodotti annualmente e senza aumento delle superfici attualmente autorizzate.

CONSIDERATO

- a. che la riorganizzazione oggetto della modifica richiesta prevede:

- il deposito di circa 3.580 t di FST imballata (CER 19.12.12), pari a circa 2.650 balle, nell'area in fianco all'edificio ex post-raffinazione che attualmente risulta scoperto ma provvisto della pavimentazione originaria, impermeabilizzata;
- il deposito in MVA di circa 5.000 ton di FST imballata (CER 19.12.12), pari a circa 4.000 balle, previa disposizione di telo in hdpe sul piano di posa esistente;
- b. che le operazioni autorizzate nell'impianto, in virtù dell'A.I.A. vigente sono le seguenti: R3, R13, D15, D14, D8;
- c. che le aree interessate dalla riorganizzazione di cui alla presente modifica sono già destinate al trattamento/stoccaggio di rifiuti;
- d. che tutte le acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte vengono raccolte ed inviate al TAR a servizio dell'impianto;
- e. che l'edificio MVA è dotato di impianto di aspirazione e deodorizzazione dell'aria che convoglia l'aria aspirata al biofiltro, dopo lavaggio in acqua con scrubber;
- f. che la modifica richiesta, come riportato anche nella relazione ambientale a firma dell'ing. Salvatore Buonavolontà allegata all'istanza, non aumenta le superfici attualmente autorizzate o la potenza massima dell'impianto - pari a 607.000 ton/a di stoccaggio/trattamento, come da A.I.A. vigente - non incide sui quantitativi di FST prodotti annualmente, non incrementa le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e le emissioni sonore rispetto a quanto già autorizzato;
- g. che per quanto suindicato la modifica richiesta, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, del D.D. n. 369 del 18/03/2014 e del D.D. n. 925 del 06/12/2016 e alla luce delle risultanze dell'istruttoria, è da ritenersi modifica non sostanziale che non comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione;

RITENUTO di prendere atto, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, della modifica non sostanziale soggetta a sola comunicazione dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con O.P.C.M. n. 299 del 31/12/2009 per lo S.T.I.R., sito in Caivano (NA) Zona Industriale Pascarola - presentata dalla società A2A, che gestisce l'impianto, con nota acquisita al prot. n. 510364 del 25/07/2017;

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato, alla stregua dell'istruttoria effettuata e su proposta del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone,

1. **di prendere atto** della modifica non sostanziale soggetta a sola comunicazione dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con O.P.C.M. n. 299 del 31/12/2009 per lo S.T.I.R., sito in Caivano (NA) Zona Industriale Pascarola - presentata dalla società A2A, che gestisce l'impianto, con nota acquisita al prot. n. 510364 del 25/07/2017;
2. **di precisare** che la presente presa d'atto si basa sulla documentazione richiamata nella O.P.C.M. 299/2009 e sulla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale soggetta a sola comunicazione, acquisita agli atti con prot. n. 510364 del 25/07/2017;
3. **di precisare** che, in virtù della riorganizzazione di cui si prende atto col presente provvedimento i quantitativi depositati saranno distribuiti come segue:
 - circa 3.580 t nell'area in fianco all'edificio "ex post-Raffinazione";
 - circa 1.080 t nell'area di fronte all'edificio "ex-Raffinazione" lato sud;
 - circa 1.080 t nell'area di fronte all'edificio "Selezione" lato sud;
 - circa 5.000 t nell'edificio MVA;

4. **di precisare** che il gestore dovrà rispettare tutto quanto indicato nell'autorizzazione vigente e nel presente provvedimento e, per quanto non espressamente riportato nei suddetti atti, dovrà attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

5. **di precisare** che le modalità operative e di sicurezza che verranno adottate per la gestione dello stoccaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania. n. 386 del 20/07/2016. In caso di deposito temporaneo la società dovrà altresì attenersi a quanto indicato nell'art. 183 comma 1 lett. bb del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

6. **di precisare** che la sezione dell'ex-post raffinazione è già dotata di C.P.I. (pratica n. 116204 prot. 46543 del 19/12/2016) mentre, per poter utilizzare l'MVA per lo stoccaggio, il gestore dovrà dotarsi dei requisiti di sicurezza antincendio anche per la suddetta area;

7. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

8. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

9. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente presa d'atto di modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

10. **di notificare** il presente provvedimento alla A2A S.p.A. con sede legale in Brescia – Via Lamarmora, 230;

11. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Caivano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'ATO 2 Ente d'Ambito Napoli Volturno, al Consorzio ASI di Napoli e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli;

12. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Michele Palmieri